



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

**Proposta di legge recante:
"Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)"**

**Esame abbinato delle proposte di legge n. 41/10^A, n. 45/10^A e n. 207/10^A.
Assegnate alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.**

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 10 aprile 2017.

Testo draftato in data 11 aprile 2017

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge ha come obiettivo la modifica di alcuni articoli della normativa vigente in materia di Consorzi di bonifica (l.r. 23 luglio 2003, n. 11), stabilendo un principio di giusto rapporto tra corresponsione dei contributi di bonifica ed effettiva attività di miglioramento fondiario da parte di tali enti. L'esigenza di intervenire legislativamente, trova origine, anche dalla non più rinviabile necessità di adeguare la normativa regionale all'intesa Stato - Regioni del 18 febbraio 2008.

L'inclusione degli immobili entro il perimetro del comprensorio non implica di per se l'obbligo di corrispondere i contributi consortili ed è altresì necessaria la fruizione di un beneficio per come riportato nell'intesa citata.

Il testo della proposta di legge è composto da cinque articoli.

Relazione tecnico - finanziaria

Come indicato all'articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria) la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, l'articolato in esame si propone di introdurre una forma di correlazione chiara tra contributo da erogare e beneficio ricevuto dai proprietari dei beni immobili agricoli ed extraagricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica.

Il contributo, determinato con apposito piano di riparto annuale, come esplicitamente indicato dalla l.r. 11/2003, è riscosso, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi, dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997, tra i quali non rientra la Regione. Le modifiche normative, pertanto, non gravano sulla finanza regionale.

*** **

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)".

Art. 1

(Modifica art. 23)

Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.

Art. 2

(Modifica art. 24)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003 le parole “diretti, indiretti e potenziali” sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche art. 28)

1. Al primo comma dell’articolo 28 della l.r. n. 11/2003, dopo le parole “immobili” sono inserite le parole “agricoli ed extragricoli”.

Art. 4

(Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).